



**L'assicurazione
sulla vita.**

Ameggio's
Angelo Ameggio



Corporate Heritage
Historical Archive

L'assicurazione =====
===== sulla vita

La capitalizzazione

La base economica della famiglia

L'assicurazione di Stato

Tipi di polizze

dire, con certezza, di avere innanzi a sè *un tempo sufficiente* a costituire il capitale, che occorre a conservargli nella vecchiaia l'agiatezza, conquistata col suo lavoro, e garentirla ai suoi discendenti?

Ed ecco *l'assicurazione sulla vita* soccorrere a questa manchevolezza, ecco lo Stato *assicuratore* assumere su di sè il rischio del tempo, poichè, *pagato appena il primo premio*, è assicurata la formazione del capitale, è garentita l'agiatezza dei propri figli: la morte non ha più presa sulla compagine economica della famiglia.

L'Assicurazione ideale

II. — E la forma statale dell'assicurazione sulla vita, checchè possano dire gli interessati, è la forma ideale, perchè la sottrae alla speculazione ed ai rischi ad essa inerenti, e, di sua natura, è la meno costosa.

Nel regime di libera concorrenza i premi devono essere non solo commisurati al rischio, ma devono lasciare un congruo margine per le spese di produzione — elevatissime — e per il servizio del capitale azionario. Nel monopolio statale, eliminata la concorrenza, le spese di produzione si riducono di molto, nè vi sono utili da distribuire agli azionisti.

Ed è per questo che, fin dal suo primo giorno di funzionamento, *l'Istituto nazionale delle assicurazioni* ha potuto adottare tariffe più miti di quelle delle compagnie private; e più miti diverranno, e più bassi saranno i premi con l'andare degli anni, quando il rischio, per il diffondersi dell'Assicurazione sulla vita, sarà attenuato, e forti riserve andranno costituendosi.

E nessuno potrà negare questa sostanziale differenza: per le compagnie private l'Assicurazione sulla vita è *speculazione*: per lo Stato è *funzione economica di tutela*.

Il costo di un'assicurazione: confronti

III. — Molte osservazioni si sono fatte dagli interessati sulle tariffe e sulle polizze dell'*Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, ma nessuna di esse regge allo esame.

L'Assicurazione con *l'Istituto Nazionale* è più a buon mercato.

Vediamo infatti le polizze tipo.

Un'assicurazione *vita intera-venti premi*, per esempio, e cioè *l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato*, il quale si obbliga invece di pagare il premio per soli 20 anni, costa con *l'Istituto Na-*



zionale lire 2,335 0/10 assicurandosi all'età di 20 anni, mentre con la " *Milano* ", una delle più rispettabili compagnie private, e che ha le più miti tariffe, costa lire 2,434.

Un'assicurazione *mista-venti anni*, e cioè l'assicurazione di un capitale pagabile allo scadere di venti anni, o immediatamente in caso di morte, costa con l'*Istituto Nazionale* lire 4,290 0/10 assicurandosi all'età di 20 anni, mentre con la " *Milano* ", costa lire 4,333.

Un'assicurazione a *termine fisso*, e cioè l'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca determinata, per esempio dopo 25 anni, costa con l'*Istituto Nazionale*, assicurandosi all'età di 20 anni, lire 2,870 0/10, mentre con la " *Milano* ", costa lire 2,881.

Tutti possono controllare le nostre asserzioni procurandosi le tariffe comparate, che l'*Istituto Nazionale* ha largamente diffuse, e che tutti sono ora in grado di leggere e studiare, mentre fino ad ieri le compagnie le tenevano gelosamente segrete, e non le davano che ai loro agenti.

Le condizioni di polizza: confronti

IV. — E le condizioni di polizza dell'*Istituto Nazionale* sono le più liberali.

È sopra tutto notevole la *incontestabilità della polizza dopo un solo anno*, mentre quasi tutte le compagnie non l'ammettono che *decorsi tre anni* dalla stipulazione del contratto.

Stranissima è l'osservazione fatta dagli assicuratori privati, e stampata e diffusa in migliaia di esemplari, sul contenuto dell'art. 2 delle condizioni di polizza dell'*Istituto Nazionale*. Questo articolo dispone: " Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane, ed in ispecie del Titolo XIV Libro I del Codice di Commercio ... "

Chi non sa che in qualsiasi contratto, fosse pure la più modesta locazione, vi è sempre, per ciò che non è previsto, un riferimento alle leggi *italiane* che regolano la materia contrattuale? Bisognava forse richiamarsi alle leggi Cinesi?

Occorre dunque consultare tutte le leggi, dicono i critici, per vedere *se per caso non vi si nasconda qualche disposizione che possa privare del beneficio dell'Assicurazione?* E qui un'osanna alla *liberalità* delle compagnie, e, viceversa, una carica contro il *fiscalismo della burocrazia!*

Ebbene, *tutte le polizze*, di tutte le com-



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive

pagnie, *hanno un patto identico*, e non poteva essere diversamente.

“ *Il presente contratto - leggesi all'art. 23 delle condizioni generali di polizza delle Assicurazioni generali di Venezia - è regolato dalle disposizioni del Codice di Commercio in quanto non vi abbia derogato. „*

“ *Il presente contratto, o polizza di assicurazione - leggesi nell'art. 1 delle condizioni generali di polizza della Compagnia di Milano - è regolato dalla legge, e segnatamente dal Titolo XIV, libro 1. del Codice di Commercio, in quanto non vi sia derogato dai patti e condizioni che seguono „.*

E così tutte le polizze, di tutte le compagnie di questo mondo. E se non vi fosse scritto sarebbe sottinteso, perchè dove il contratto non dispone *si ricorre sempre alla legge generale.*

La chiarezza dei patti: confronti

V. — Vediamo piuttosto quanto margine lascia la polizza dell'*Istituto Nazionale* alla legge generale, in confronto delle Compagnie private: questa sì che è indagine interessante,

perchè più preciso e minuzioso è il contratto, e meno adito è lasciato allo sbizzarrirsi dei teorici e dei giudici.

E' sancito nell'art. 1 della polizza dell'*Istituto Nazionale* che “ dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere *l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore*, salvo i casi di provata malafede „.

Nella polizza della *Compagnia di Milano*, invece, che è una delle più liberali, leggesi all'art. 23: “ Trascorsi *tre anni* dalla stipulazione del contratto, e quando sia esclusa la frode del contraente *e dell'Assicurato* nel fornire alla compagnia le indicazioni necessarie per la accettazione dell'Assicurazione, la compagnia rinunzia, ora per allora, al dritto di annullazione *di cui all'art. 429* del codice di commercio. Se essa esercita tale dritto entro i primi tre anni, *non è tenuta che alla restituzione di 1/3 dei premi incassati*. Nei casi di frode i premi le rimangono per intero acquisiti „.

Osservisi che tutte e due le polizze, hanno delle deroghe, ma quanta differenza!

L'Istituto Nazionale restringe l'esercizio



del suo dritto di rescissione *ad un anno*: la *Compagnia privata* lo estende a *tre anni*.

L'*Istituto nazionale* trattiene i premi versati *nei soli casi di provata malafede*: la *Compagnia privata* non restituisce in ogni caso che *il terzo*: e si tratta di *tre annate* !

L'*Istituto Nazionale* estende la sua rinunzia alla rescissione anche al caso di *erronee dichiarazioni o reticenze nelle risposte al medico visitatore*: la *Compagnia privata* si rimette puramente e semplicemente all'art. 429 del Codice di commercio, che parla di *erronee dichiarazioni o reticenze* di circostanze conosciute dall'Assicurato, lasciando fuori *il medico* ed aggiungendovi *il contraente*, che può essere persona diversa dall'*Assicurato*.

In quale delle due polizze è lasciata maggiore latitudine alle contestazioni ed alle liti?

Alcuni patti speciali: confronti

VI. — E se volessimo continuare gli esami ed i confronti, non vi è patto, non vi è disposizione che non si riscontri più liberale nella polizza dell'*Istituto Nazionale*.

L'interesse di mora, per esempio, sui pre-

mi scaduti, è quello fisso del 6 o/o per la *Milano*: per le *Generali di Venezia* è *del- l'uno per mille* sul capitale assicurato: per l'*Istituto Nazionale* è l'interesse commerciale ordinario.

Nei casi di morte previsti dall'art. 450 del Codice di Commercio (condanna, duello, suicidio o delitto commesso dall'assicurato) la *Milano* non paga che *l'ammontare della riserva matematica del contratto*, eccettuato il duello, per il quale la *Compagnia* rinunzia alla decadenza, ed il suicidio, *per il quale restituisce i premi* — le *Generali di Venezia* limitano la riserva ad un anno per il suicidio, ed a sei mesi per il duello, e non pagano che *l'eventuale eccedenza della riserva matematica, detratta un'annualità di premio*. È bravo chi sa fare il computo! Lo *Istituto Nazionale*, invece, nei primi tre anni trattiene un'annualità e *restituisce le altre rate di premio pagate*, e, decorsi i tre anni, paga intera la somma assicurata. E questo sì che è chiaro!

Fiscalismo e speculazione - Il dovere di tutti

VII. — Altro appunto che si muove all'*Istituto Nazionale* è il preteso *fiscalismo* ad esso inerente.



Prima di tutto è sancito espressamente nell'art. 18 della Legge 4 aprile 1912 che " è " *in ogni caso vietato* ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le " *categorie di comunicare agli Agenti delle " Imposte* notizie e dati comunque riferenti a contratti fra l'*Istituto Nazionale* ed " i privati „.

Niente paura del fisco dunque, perchè nessun accertamento può mettere in conto i premi che si pagano per l'Assicurazione sulla vita.

D'altra parte l'*Istituto Nazionale*, mentre è garantito e sorvegliato dallo Stato, è *un ente autonomo*, amministrato ed ordinato come qualsiasi istituto di assicurazione, e non è costretto da necessità di bilancio a *sma-grire* la borsa degli assicurati per *ingrassare* quella degli azionisti. I suoi utili non vanno nelle casse di privati speculatori, ma son destinati a costituire le riserve dell'Istituto, o devoluti a scopi di utilità nazionale e collettiva.

L'agente dell'*Istituto Nazionale* non è più il *procacciatore di affari* nello interesse di una Compagnia di speculazione, ma il propagandista di una benefica istituzione, che mira ad elevare il livello economico delle a-

ziende private e della nazione tutta, educando al risparmio ed alla previdenza.

In tali condizioni la sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita con l'*Istituto Nazionale* è niente altro che l'adempimento di un dovere verso sè stessi, verso la famiglia, verso la patria, perchè eleva la dignità dell'individuo, dandogli la sicurezza dell'avvenire, sottrae l'economia delle famiglie alle dolorose conseguenze di un lutto improvviso, conserva all'attività economica nazionale quei risparmi che con le compagnie straniere metodicamente emigravano all'estero.

E le nostre parole vanno perciò specialmente a coloro che traggono dal proprio lavoro le risorse necessarie all'educazione ed al benessere della propria famiglia: a coloro che sanno per amara prova *quanto sa di sale* il pane altrui, e sentono il dovere di conquistare per i propri figli un più alto grado di benessere: a coloro che consacrando la loro attività ai commerci ed alle industrie sanno per dura esperienza che abbondante salasso subisce annualmente l'economia nazionale per il servizio dei capitali stranieri impiegati in Italia. I quali sono poi costituiti dai nostri stessi risparmi, versati allegramente nelle casse delle Compagnie di Assicurazione d'oltre monti e d'oltre mare.



Alcuni tipi di assicurazione

VIII. E le forme adottate dall'*Istituto Nazionale*, i tipi di polizze, sono i più vari, per modo che rispondono a tutte le condizioni sociali, ed a tutte le speciali finalità che il contraente si propone.

Disponete di una modesta rendita, di uno stipendio fisso, che non potrà venir meno che con la vostra vita? E volete provvedere a migliorare le condizioni economiche dei vostri figliuoli? Ed avete l'Assicurazione *vita intera a premi vitalizi*, che vi permette, col *minimo sacrificio attuale*, di assicurare il maggior capitale possibile a coloro che vi succederanno.

Avete la prospettiva di una diminuzione delle vostre risorse col diminuire della vostra attività nell'età più avanzata? E voi sceglierete la forma *vita intera a premi temporanei*, la quale vi permetterà di assicurare ai vostri figli un determinato capitale *pagabile alla vostra morte*, mentre voi non verserete il premio che per un numero di anni determinato.

Avete fatto un guadagno straordinario, incassato una somma sulla quale non contavate? Ed ecco che una polizza *vita intera a*

premio unico vi permetterà di cavarne il maggior profitto possibile, sottraendovi alla tentazione di sperperarla.

Volete assicurare a voi stesso il godimento di un capitale ad un'epoca determinata, ed, in caso di morte, lasciare lo stesso capitale ai vostri figli? E vi soccorre una polizza *mista* a 15 anni, a 20, a 25 od a 30.

E con queste tre forme fondamentali, quante altre sussidiarie, che rispondono a tutte le possibili contingenze: *la vita intera a premio unico, la temporanea in caso di morte, la mista a premio unico, il termine fisso, la polizza ad effetti multipli, la doppia mista a premio annuo, e poi la polizza per un capitale differito, a premio unico od annuo, la rendita differita, la vitalizia immediata.*

Qualunque sia la forma che sceglierete, e sarà bene seguire i consigli dell'agente generale della vostra provincia — *che non ha nessun interesse di ingannarvi* — voi ricorderete che del capitale che voi assicurate potete far beneficiare chi volete, che esso è *insequestrabile, e che non è soggetto a tassa di successione*. Quale altra forma di risparmio gode tali privilegi?



TIPI DI POLIZZE

Tariffa N. 1.

Vita Intera a premio vitalizio

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo
20	15.10	30	19.85	40	28.05	50	42.05
$n \frac{1}{2}$	15.30	$n \frac{1}{2}$	20.15	$n \frac{1}{2}$	28.60	$n \frac{1}{2}$	43.00
21	15.45	31	20.45	41	29.15	51	44.00
$n \frac{1}{2}$	15.65	$n \frac{1}{2}$	20.75	$n \frac{1}{2}$	29.70	$n \frac{1}{2}$	45.05
22	15.85	32	21.10	42	30.25	52	46.10
$n \frac{1}{2}$	16.05	$n \frac{1}{2}$	21.45	$n \frac{1}{2}$	30.85	$n \frac{1}{2}$	47.20
23	16.25	33	21.80	43	31.45	53	48.35
$n \frac{1}{2}$	16.45	$n \frac{1}{2}$	22.15	$n \frac{1}{2}$	32.05	$n \frac{1}{2}$	49.55
24	16.65	34	22.55	44	32.65	54	50.80
$n \frac{1}{2}$	16.90	$n \frac{1}{2}$	22.95	$n \frac{1}{2}$	33.30	$n \frac{1}{2}$	52.05
25	17.15	35	23.35	45	33.95	55	53.35
$n \frac{1}{2}$	17.40	$n \frac{1}{2}$	23.75	$n \frac{1}{2}$	34.60	$n \frac{1}{2}$	54.65
26	17.65	36	24.20	46	35.35	56	56.05
$n \frac{1}{2}$	17.90	$n \frac{1}{2}$	24.65	$n \frac{1}{2}$	36.15	$n \frac{1}{2}$	57.50
27	18.15	37	25.10	47	36.85	57	59.05
$n \frac{1}{2}$	18.40	$n \frac{1}{2}$	25.55	$n \frac{1}{2}$	37.70	$n \frac{1}{2}$	60.60
28	18.65	38	26.05	48	38.50	58	62.25
$n \frac{1}{2}$	18.95	$n \frac{1}{2}$	26.55	$n \frac{1}{2}$	39.35	$n \frac{1}{2}$	63.95
29	19.25	39	27.05	49	40.25	59	65.70
$n \frac{1}{2}$	19.55	$n \frac{1}{2}$	27.55	$n \frac{1}{2}$	41.15	$n \frac{1}{2}$	67.55
						60	69.60

Tariffa N. 3.

Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	20	25	30	
20	59.95	42.90	32.50	26.85	20
21	60.00	42.95	32.60	26.95	21
22	60.05	43.00	32.70	27.10	22
23	60.10	43.05	32.85	27.25	23
24	60.20	43.10	33.00	27.40	24
25	60.30	43.20	33.15	27.60	25
26	60.40	43.30	33.30	27.80	26
27	60.55	43.45	33.50	28.00	27
28	60.70	43.60	33.70	28.25	28
29	60.80	43.80	33.90	28.50	29
30	60.95	44.00	34.15	28.80	30
31	61.10	44.20	34.40	29.10	31
32	61.20	44.40	34.70	29.50	32
33	61.30	44.65	35.05	29.90	33
34	61.50	44.90	35.40	30.35	34
35	61.70	45.25	35.80	30.80	35
36	62.05	45.60	36.20	31.35	36
37	62.40	45.95	36.70	31.90	37
38	62.80	46.30	37.20	32.60	38
39	63.25	46.70	37.75	33.30	39



Tariffa N. 3.
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	20	25	30	
40	63.80	47.20	38.40	34.00	40
41	64.30	47.60	39.00	34.85	41
42	64.80	48.05	39.75	35.70	42
43	65.30	48.55	40.55	36.70	43
44	65.85	49.10	41.40	37.70	44
45	66.45	49.80	42.30	38.95	45
46	67.15	50.50	43.30	..	46
47	67.90	51.40	44.40	..	47
48	68.70	52.35	45.50	..	48
49	69.70	53.40	46.80	..	49
50	70.70	54.60	48.20	..	50
51	71.80	55.85	51
52	73.10	57.20	52
53	74.45	58.70	53
54	75.95	60.40	54
55	77.60	62.30	55
56	79.40	56
57	81.40	57
58	83.60	58
59	86.05	59
60	88.70	60

TARIFFA per 1000 lire di capitale assicurato nella
forma temporanea decrescente durata 60 mesi

Età	Premio	Età	Premio	Età	Premio
20	16.97	34	17.95	48	32.38
21	17.00	35	18.46	49	34.25
22	17.06	36	19.15	50	36.24
23	17.09	37	19.90	51	38.21
24	17.12	38	20.74	52	40.31
25	17.15	39	21.60	53	42.64
26	17.18	40	22.50	54	45.23
27	17.21	41	23.41	55	48.61
28	17.24	42	24.35	56	52.93
29	17.27	43	25.35	57	57.74
30	17.30	44	26.46	58	63.33
31	17.33	45	27.66	59	69.50
32	17.42	46	29.02	60	76.02
33	17.63	47	30.60		

L'età si calcola di anno in anno considerando come compiuto l'anno incominciato.

Il premio include la tassa governativa.

Il costo polizza si calcola nella seguente misura:
fino a L. 2000 di capitale iniziale assicurato L. 3;
da 2001 a 5000 L. 5; oltre 5000 L. 10.

La visita medica è a carico dell'assicurato.

